



COMUNE DI SARCEDO

PROVINCIA DI VICENZA

ORIGINALE

TECNICO

ORDINANZA N. 40 del 06-10-2022

Oggetto: ADOZIONE DELLE MISURE TEMPORANEE ED URGENTI PER LA PREVENZIONE E LA RIDUZIONE DEI LIVELLI DI CONCENTRAZIONE DEGLI INQUINANTI NELL' ATMOSFERA

Premesso che:

- l'inquinamento atmosferico e la formazione degli inquinanti primari quali composti organici volatili, particolato, ossidi di azoto e monossido di carbonio producono effetti negativi sulla salute e costituiscono una criticità in particolare durante la stagione invernale nella Pianura Padana, dove le specifiche condizioni orografiche e meteorologiche favoriscono la formazione e l'accumulo nell'aria di inquinanti nonché condizioni di inquinamento diffuse, con particolare riferimento alle polveri sottili;
- il Parlamento Europeo con la Direttiva 2008/50/CE del 21 maggio 2008 relativa alla *"Qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa"*, recepita dallo Stato Italiano con il D.lgs. 13/08/2010 n. 155, evidenzia che, ai fini della tutela della salute umana e dell'ambiente nel suo complesso, è particolarmente importante combattere alla fonte l'emissione di inquinanti nonché individuare e attuare le più efficaci misure di riduzione delle emissioni a livello locale e fissa i limiti di legge per la tutela della salute umana e dell'ambiente, stabilendo il valore limite giornaliero per le polveri sottili PM₁₀ pari a 50 µg/m³ da non superare più di 35 volte nell'arco dell'anno civile;
- la Corte di giustizia della Commissione Europea, con sentenza del 10/11/2020, ha condannato l'Italia per il superamento sistematico e continuato, a partire dal 2008, dei valori limiti giornalieri e del valore limite annuale delle polveri sottili e per non aver adottato misure appropriate per garantire il rispetto di tali valori limite;

Preso atto che:

- la Regione Veneto con deliberazione di Consiglio Regionale n. 90 del 18/04/2016 ha approvato il "Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera" (PRTRA) e con successiva deliberazione di Giunta Regionale n. 836 del 06/06/2017 ha approvato il *"Nuovo accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell'aria nel bacino padano"*, sottoscritto da Veneto, Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte e Ministero dell'Ambiente, accordo che individua una serie di interventi comuni da porre in essere in concorso con quelli già previsti dal Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'atmosfera, nel quadro di un'azione coordinata e congiunta nei settori maggiormente responsabili delle emissioni di PM₁₀: traffico, combustioni all'aperto, riscaldamento civile, agricoltura;
- le modalità di valutazione dei livelli di allerta di PM₁₀ sono effettuate considerando i superamenti consecutivi del valore limite giornaliero del PM₁₀ misurati fino al giorno precedente e i dati previsti dal modello SPIAIR per il giorno in corso e i due giorni successivi, in modo da prevedere in anticipo i fenomeni di accumulo del PM₁₀, attivando tempestivamente le misure emergenziali al fine di ridurre nel più breve tempo possibile le concentrazioni di PM₁₀;
- l'attivazione delle misure di contenimento è disposta dai Comuni a seguito della comunicazione effettuata da ARPAV ed è modulata su tre gradi di allerta per il PM₁₀ sulla base del numero di giorni consecutivi misurati e previsti di superamento del valore limite di 50 µg/m³ secondo il seguente schema:

- LIVELLO VERDE, NESSUNA ALLERTA quando il numero di giorni è inferiore a 4;
- LIVELLO ARANCIO, 1° GRADO DI ALLERTA quando il numero di giorni è almeno pari a 4;
- LIVELLO ROSSO, 2° GRADO DI ALLERTA quando il numero di giorni è almeno pari a 10;
- rientro al livello verde con almeno 2 giorni consecutivi di rispetto del valore limite giornaliero;
- il Comitato di Indirizzo e Sorveglianza (CIS) convocato dalla Regione Veneto nelle date 06/09/2018, 05/09/2019 e 26/09/2019, relativamente alle misure previste dall'Accordo Padano e declinate nel territorio regionale, ha ribadito l'obbligatorietà dell'applicazione dell'accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell'aria nel bacino padano, confermando le misure temporanee omogenee da attivarsi in caso di raggiungimento dei diversi livelli emergenziali;
- con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1855 del 29/12/2020 (BUR n. 14 del 31/12/2020) è stata approvata la revisione della zonizzazione e classificazione del territorio regionale, secondo la quale il Comune di Sarcedo risulta ora inserito nella zona "IT0524 - Zona Pedemontana" nell'ambito del PRTRA;

Considerato che per tutelare la salute dei cittadini e l'ambiente nel suo complesso è necessario adottare provvedimenti idonei ad evitare, prevenire o ridurre le concentrazioni degli inquinanti atmosferici nocivi al fine di ridurre l'esposizione dei gruppi di popolazione più sensibili;

Visti:

- il Decreto Legislativo 13/08/2010, n.155 *"Attuazione della Direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa"*, in cui vengono definiti i limiti e le modalità di rilevamento di materiale particolato (PM₁₀);
- il D.P.R. n. 74 del 16/04/2013 *"Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'art. 4 comma 1 lett. a) e c) del D. Lgs. 19/08/2005 n.192"*, in particolare l'art. 5 comma 1;
- il Decreto del Ministero dell'Ambiente e del territorio n. 186 del 07/11/2017 *"Regolamento recante la disciplina dei requisiti, delle procedure e delle competenze per il rilascio di una certificazione dei generatori di calore alimentati a biomasse combustibili solide"*;
- il Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera (PRTRA) approvato dal Consiglio Regionale con deliberazione n. 90 del 18/04/2016 e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 44 del 10/05/2016;
- la deliberazione di Giunta Regionale n. 836 del 06/06/2017 che ha approvato il *"Nuovo accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell'aria nel bacino padano"*;
- l'art. 33 della Legge Regionale del Veneto 16/04/1985, n.33 *"Norme per la tutela dell'ambiente"* e successive modificazioni e integrazioni;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 238 del 02/03/2021 che ha approvato il Pacchetto di misure straordinarie per la qualità dell'aria in esecuzione della sentenza del 10 novembre 2020 della Corte di Giustizia europea;
- le indicazioni del Comitato di Indirizzo e Sorveglianza (C.I.S.) nell'incontro del 24/06/2021 con cui sono state presentate sinteticamente le misure straordinarie, integrative rispetto a quelle previste dal Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera e dall'Accordo di Bacino Padano. Il Pacchetto regionale per la qualità dell'aria riguarda principalmente i settori dell'agricoltura, dei trasporti e del riscaldamento prevedendo sia azioni di incentivazione sia misure temporanee (valide in generale dal 1° ottobre al 30 aprile) collegate anche ad episodi di inquinamento più critici, interessando anche molti Comuni del territorio regionale fino ad ora non coinvolti dall'Accordo di Bacino Padano;
- il Decreto Legislativo 03/04/2006 n. 152 e s.m.i. *"Norme in materia ambientale"* ed in particolare l'art. 182 comma 6-bis;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 122 del 10/02/2015 che fornisce *"indicazioni inerenti la combustione dei residui vegetali agricoli e forestali in attuazione dell'art. 182 comma 6 bis del D.Lgs 152/2006"*;
- il D.M. Sanità 05/09/1994;
- l'art. 50, c. 10, e l'art. 107 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 *"Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali"*;

- l'art.22 del Regolamento di Polizia Urbana del Comune di Sarcedo, come approvato con Delibera consigliare n.17 del 30/03/2010;

Valutati gli esiti del T.T.Z. del 28/09/2022 e le proposte discusse in detta sede, indicanti le fattibili azioni da adottarsi in relazione alla specificità del territorio comunale, derivanti dagli interventi emergenziali indicati dalla Regione Veneto con i provvedimenti sopra richiamati;

Tutto ciò premesso e rimandando a successivi provvedimenti l'introduzione di ulteriori misure in presenza di nuove disposizioni regionali e nazionali;

ORDINA

l'istituzione per il periodo dalla data di pubblicazione del presente provvedimento fino al 30 aprile 2023 degli obblighi e divieti di seguito indicati:

É fatto DIVIETO:

A. Di mantenere acceso il motore:

- degli autobus, compresi quelli di linea, in genere nella fase di stazionamento ed anche ai capolinea, indipendentemente dal protrarsi del tempo dello stazionamento e dalla presenza a bordo del conducente o di passeggeri; la partenza del veicolo deve essere immediatamente successiva all'accensione del motore;
- degli autoveicoli in sosta e per i veicoli merci, anche durante le fasi di carico/scarico, in particolare nelle zone abitate;
- degli autoveicoli per arresto della circolazione di durata maggiore di un minuto, in corrispondenza dell'impianto semaforico situato in località Cavallino.

B. Di procedere a qualsiasi tipo di combustione all'aperto, quali ad esempio, abbruciamenti di residui vegetali, falò rituali, barbecue, fuochi d'artificio, invitando i cittadini ad utilizzare, per la raccolta e lo smaltimento delle ramaglie, potature di alberi, foglie, sfalci d'erba e di siepi e degli altri residui vegetali provenienti dalla pulizia degli orti e dei giardini, di impiegare mezzi alternativi al fuoco per eliminare il materiale vegetale prendendo in considerazione, tra le altre, la cippatura del materiale o il conferimento presso il centro comunale di raccolta (ecocentro) in via della Meccanica, 8.

C. Di utilizzare generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo), aventi prestazioni energetiche ed emissive che in base alla classificazione ambientale introdotta con DM 186/2017 non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe:

C.1) 3 STELLE in assenza di allerta (LIVELLO VERDE);

C.2) 4 STELLE in caso di allerta ARANCIO (1° Liv. ALLERTA) e ROSSO (2° Liv. ALLERTA), per tutti i giorni di allerta fino al giorno di controllo successivo compreso.

D. Di spandimento in tutto il territorio comunale di liquami zootecnici e di concimi a base di urea, nel periodo dalla data di pubblicazione del presente provvedimento fino al 15/04/2023 in caso di allerta ARANCIO (1° Liv. ALLERTA) e ROSSO (2° Liv. ALLERTA), per tutti i giorni di allerta fino al giorno di controllo successivo compreso, fatti salvi gli spandimenti effettuati mediante iniezione o con interrimento immediato.

É fatto OBBLIGO:

E. Nelle 14 ore/giorno consentite in zona climatica "E", fatti salvi i più restrittivi limiti che saranno stabiliti in attuazione del "Piano nazionale di contenimento dei consumi di gas naturale", **di limitazione della temperatura misurata** ai sensi del DPR 412/93 e s.m.i.;

E.1) a massimi di 19°C (+2°C di tolleranza) negli edifici classificati in base al DPR 412/93 e con le eccezioni ivi previste, con le sigle:

E.1 – residenza e assimilabili;

E.2 – uffici e assimilabili;

- E.4 – attività ricreative e assimilabili;
- E.5 – attività commerciali e assimilabili;
- E.6 – attività sportive;

E.2) a massimi di 17°C (+2°C di tolleranza) negli edifici classificati in base al DPR 412/93 con la sigla:

- E.8 – attività industriali e artigianali e assimilabili;

E.3) di ridurre di un ulteriore grado centigrado, portando a massimi di 18°C (+2°C di tolleranza) nelle abitazioni ed edifici pubblici in caso di raggiungimento dei livelli di criticità ARANCIO (1° Liv. ALLERTA) e ROSSO (2° Liv. ALLERTA).

EFFICACIA DELLE MISURE RELATIVE AI LIVELLI DI ALLERTA ARANCIO E ROSSO (1° E 2°):

Il presente provvedimento per quanto attiene ai punti C.2), D) e E.3), diverrà efficace dopo l'inserimento dell'avviso sui pannelli a messaggio variabile del raggiungimento dei livelli di allerta ARANCIO (1° Liv. ALLERTA) e ROSSO (2° Liv. ALLERTA) di cui verrà data opportuna comunicazione alla cittadinanza mediante gli organi di stampa ed il sito internet istituzionale.

I N V I T A

a) La cittadinanza:

- ad usare il meno possibile l'automobile in ambito urbano e a privilegiare l'uso degli altri mezzi di trasporto non inquinanti. Per l'alimentazione dei propri veicoli ad usare carburante a minor impatto ambientale (GPL e gas metano);
- ad adottare comportamenti individuali di salvaguardia della salute ed, in caso di concentrazioni particolarmente elevate di inquinanti atmosferici, ridurre il rischio di esposizione:
 - limitando l'attività fisica soprattutto nelle ore più fredde, per la maggiore concentrazione di PM₁₀;
 - limitando l'apertura delle finestre (soprattutto mattino/sera per la maggiore concentrazione di polveri sottili);
 - limitando/evitando passeggiate all'aperto per le donne in gravidanza, anziani e persone con problematiche respiratorie;
 - limitando/evitando il fumo di tabacco, attivo o passivo (effetto sinergico).

b) Le Aziende di trasporto pubblico locale a privilegiare l'utilizzo dei mezzi a minore emissione.

c) Le Imprese ad effettuare ogni intervento possibile per garantire un'elevata efficienza e manutenzione degli impianti posti a presidio delle fonti inquinanti, in particolare per ridurre le emissioni in atmosfera, sensibilizzando gli operatori ad utilizzare veicoli a ridotto impatto ambientale.

d) Gli Uffici pubblici a ridurre ulteriormente la temperatura ammessa.

I N F O R M A

- La cittadinanza ed i soggetti istituzionali e privati che:
 - il presente provvedimento potrà essere modificato o anticipatamente sospeso a seguito dell'instaurarsi di particolari condizioni atmosferiche;
 - la classificazione degli apparecchi per il riscaldamento domestico alimentati a biomassa legnosa è stabilita dal Decreto 07/11/2017 n.186 sulla certificazione dei generatori a biomassa;
 - l'Osservatorio Regionale di ARPAV, emette il "Bollettino livelli di allerta PM10" nelle giornate di lunedì, **mercoledì** e **venerdì**. Il bollettino aggiornato è consultabile alla pagina: http://www.arpa.veneto.it/inquinanti/bollettino_allerta_PM10.php
 - Ulteriori informazioni sono accessibili sul sito web: <http://aria.provincia.vicenza.it/>

SANZIONI

Chiunque violi le disposizioni del presente provvedimento è soggetto alle sanzioni amministrative previste dall'art. 7-bis del D.Lgs. n.267/2000 e qualora ne ricorrano i presupposti, all'applicazione dell'art. 650 del Codice Penale.

COMANDA

A chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza.

DISPONE

- 1) Che il presente provvedimento sia pubblicato all'Albo Pretorio con efficacia notiziale e negli spazi di pubblica affissione, mediante appositi avvisi sulle bacheche comunali, ai fini della sua ampia conoscibilità per tutto il tempo di validità dello stesso.
- 2) Che il presente provvedimento venga trasmesso:
 - alla Provincia di Vicenza, Contrà Gazzolle 1, 36100 Vicenza;
 - alla Direzione Generale dell'ULSS n.7 via dei Lotti 40, 36061 Bassano del Grappa (VI);
 - ad ARPAV Dipartimento Provinciale di Vicenza, Via Zamenhof 353, 36100 Vicenza;
 - al Comando Polizia Locale Nordest Vicentino - Thiene, per quanto di competenza;
 - al Comando dei Carabinieri di Breganze;
 - alla Società Vicentina Trasporti Srl;
 - agli Uffici Comunali, ciascuno per i rispettivi adempimenti di competenza, anche in ordine alla divulgazione ad ulteriori soggetti interessati e per l'inserimento degli avvisi sui pannelli a messaggio variabile.

Contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. del Veneto entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione dell'ordinanza all'Albo Pretorio.

Gioppo Susanna

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa